

CAPITOLATO D'ONERI

Direzione Lavori e CSE (Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) –per l'intervento di PNC Fondo complementare al PNRR - DL n. 59/2021 - “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e al DPCM 15 Settembre 2021. Fondo complementare al PNRR – “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – M2C3.” “Riqualificazione immobile erp Via Felice Ferri - Via Principe Amedeo con aumento unità immobiliari e miglioramento sismico ed efficientamento energetico”

CUP: I18I21000790006 CIG: _____

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato d'oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente capitolato d'oneri, si intende per:

- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
- D.L. n. 77/2021 conv. in Legge;
- D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020;
- Correttivo: Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
- Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice.
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Stazione Appaltante: SUA di Città Metropolitana di Roma Capitale
- Capitolato: il presente Capitolato d'Oneri
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento
- Aggiudicatario: Operatore economico esterno all'Amministrazione risultato aggiudicatario dell'affidamento

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento:

PNC Fondo complementare al PNRR - DL n. 59/2021 - “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e al DPCM 15 Settembre 2021. Fondo complementare al PNRR – “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – M2C3.” “Riqualificazione immobile erp Via Felice Ferri - Via Principe Amedeo con aumento unità immobiliari e miglioramento sismico ed efficientamento energetico”.

L'importo del servizio è stato determinato utilizzando le tariffe professionali ai sensi del D.M. 17/06/2016, come da tabelle allegate. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Art. 3 – DISPOSIZIONI NORMATIVE DA RISPETTARE

Ai fini di espletare l'attività di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori, l'aggiudicatario dovrà rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di “appalti pubblici”, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità previste da questi.

Dovrà altresì essere rispettato pienamente quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Di seguito vengono riportate una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- D.L. n. 77/2021 conv. in Legge;
- D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020;
- D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modifiche;
- D.L. n. 32/2019, conv. con modificazioni dalla legge n. 55/2019;
- D.M. n. 49/2018;
- D.P.R. n. 207/2010 e succ. modificazioni per le parti ancora in vigore (fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016);
- Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il

capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”;

□ D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Il soggetto incaricato nell'espletamento del proprio incarico dovrà garantire un rapporto continuo con gli uffici preposti dell'Ente, anche in presenza presso gli uffici stessi, al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire all'Ente una costante verifica delle prestazioni svolte.

Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire.

Il Direttore dei Lavori è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, Codice Civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 Codice Civile.

Il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, nel rispetto della normativa vigente, nel termine e con le modalità indicate dalla Stazione Appaltante nel Capitolato Speciale.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato d'Oneri, si fa esplicito riferimento a quanto stabilisce il D.M. 7/3/2018 n. 49, recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

Per l'esecuzione del servizio in questione dovranno essere rispettate tutte le specifiche tecniche previste dai decreti relativi ai Criteri Ambientali Minimi e reattivi allegati all'art. 18 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 e, successivamente, all'art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017) in quanto applicabili e quelle relative al PNRR.

Art. 5 DIREZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori è tenuto ad espletare tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, dal decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (efficace fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016) nonché a garantire tutte le prestazioni di cui alla Tav. Z-2 allegata al D.M. Giustizia del 17 giugno 2016.

1. La Direzione Lavori comprende la direzione e il controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori nonché un'attività di sorveglianza dei lavori secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, curando che i lavori siano eseguiti regola d'arte e in conformità al progetto. L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con il RUP.

In generale, questo dovrà:

attestare lo stato dei luoghi in merito:

a) all'accessibilità delle aree e/o degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo

provvedere alla consegna dei lavori;

- svolgere visite in numero non inferiore di n. 3 a settimana e certificate con copia del Giornale dei Lavori firmato dall'Impresa e dallo stesso Direttore;

- impartire alla ditta esecutrice tutte le disposizioni ed istruzioni operative necessarie tramite gli ordini di servizio, i quali dovranno essere comunicati al RUP e annotati, con sintetiche motivazioni (che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite in base all'ordine) sul giornale dei lavori, con

le modalità elettroniche contemplate dallo D.M. n. 49/2018 in materia di contabilità;

- curare il rigoroso rispetto da parte dell'Impresa delle indicazioni contrattuali onde evitare qualsiasi variante o supero di spesa rispetto alle indicazioni progettuali;
- verificare i materiali e i componenti adottati e svolgere un dettagliato controllo qualitativo e quantitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche tecniche di questo.
- verificare il rispetto degli obblighi dell'esecutore e dell'eventuale subappaltatore;
- fornire al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché proporre al RUP le modifiche, e le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP stesso;
- in caso di sinistri, compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose e trasmetterla al RUP;
- elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP;
- assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
- svolgere il controllo amministrativo-contabile dei lavori, ossia la verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e dei lavori eseguite.
- Redigere i documenti giustificativi relativi ai target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, ivi inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base all'Investimento, del rispetto del contributo all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico e all'obiettivo digitale (tagging climate e digital).

2. La costituzione dell'ufficio di Direzione lavori, per lo svolgimento delle prestazioni relative al Contratto, oltre alla figura del DL, dovrà comprendere un assistente con funzione di Direttore operativo, con i compiti di cui all'articolo 101, co. 4, del Codice dei Contratti, e un assistente con funzione di Ispettore di cantiere, con i compiti di cui al comma 5 del suddetto articolo 101.

3. In ogni caso, il DL non deve avere in corso, né avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con gli Appaltatori dei lavori, compresi i relativi subappaltatori, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.

4. A fronte della comunicazione scritta dell'esecutore dei lavori di intervenuta ultimazione dei lavori, il DL effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

5. Ai sensi dell'articolo 102, co. 9 del Codice dei Contratti, entro lo stesso termine è redatto l'aggiornamento del piano di manutenzione. Ai sensi dell'articolo 102, co. 9, del Codice dei Contratti, al termine dei lavori è altresì redatto un consuntivo scientifico, a cura del DL.

Art. 6 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il CSE è tenuto ad espletare tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti dal Codice, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, dal decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (efficace fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016) nonché a garantire tutte le prestazioni di cui alla Tav. Z-2 allegata al D.M. Giustizia del 17 giugno 2016.

Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) è la figura incaricata dalla committenza o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori, ai fini di ridurre i rischi durante le fasi lavorative.

I compiti demandati al CSE sono descritti agli artt. 101 comma 3, 147 comma 6 del Codice e dall'art. 92 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 7 CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento. Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le classi e categorie di opere relative ai lavori oggetto del servizio di progettazione da affidare con la presente procedura, sono stati individuati, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, in base alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016 e risultano essere i seguenti:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>
	Codice	Descrizione		
EDILIZIA	E.20	Edifici e manufatti esistenti	0,95	6.838.533,19
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	325.773,24
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	1.138.882,42
EDILIZIA	E.22	Edifici e manufatti esistenti	1,55	1.297.760,08

I corrispettivi convenuti sono immodificabili ai sensi dell'art. 2233 del codice civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, inoltre non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

Il professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e da quanto precisato nell'offerta, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo della stazione appaltante.

In caso di interruzione dell'incarico per risoluzione o rescissione del contratto d'appalto spetterà al professionista incaricato solo il pagamento dell'onorario in proporzione alle prestazioni professionali rese e approvate.

Tale corrispettivo non sarà oggetto di aggiornamento in relazione ad eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori e/o delle singole categorie, ad eccezione di eventuali varianti comportanti l'esecuzione di maggiori lavori e aumento di spesa.

Il Professionista espressamente riconosce che lo svolgimento di tali prestazioni avrà luogo sotto la disciplina degli artt. 2229 e seguenti del vigente Codice Civile, che regolano la prestazione dell'opera intellettuale.

L'accettazione senza riserva da parte del Professionista delle clausole del presente articolo costituisce condizione essenziale di questa convenzione in difetto della quale la stazione appaltante non sarebbe addvenuto alla stipula della stessa.

Art. 8 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il termine temporale entro cui svolgere i servizi sono strettamente correlati con i termini di esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dovranno garantire i

servizi tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente fino alla emissione del certificato di collaudo dell'opera.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale pari allo 0,1 per mille dell'importo totale dei compensi di cui alla Tabella A del precedente art. 3, oltre ad eventuali risarcimenti dei danni provocati dal ritardo.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno sofferto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 TERMINI DI PAGAMENTO

La stazione appaltante provvederà, acquisito il DURC o, ove non previsto, attestazione equipollente, a liquidare l'importo complessivo fatturato ed a pagare l'importo complessivo.

La liquidazione avverrà nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e smi. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. È fatta salva l'applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 nelle parti vigenti.

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

L'affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si obbliga ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti ed accetta le condizioni di cui al presente contratto e le penalità.

Nel caso il D.U.R.C. o l'attestazione equipollente evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa dell'affidatario, a seguito della verifica di cui al precedente capoverso, il Responsabile del Procedimento tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza affinché l'amministrazione possa disporre la corresponsione di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.

Ai fini degli obblighi specifici in tema di controllo di regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione assunti da questa Amministrazione quale soggetto attuatore degli investimenti finanziati dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le fatture e/o gli altri documenti contabili con valore probatorio equivalente dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto;
- Indicazione "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione;
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP del progetto;
- CIG della gara;

Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obbligo di tracciabilità).

Art. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo degli onorari riguardanti i Servizi Opzionali, al netto dei contributi e dell'IVA di legge, è stato calcolato in conformità al D.M. 17 giugno 2016 ed ammonta complessivamente ad € 558.806,11, come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA		COMPENSO	SPESE GENERALI (19.62%)	IMPORTO
1	DIREZIONE DEI LAVORI	€ 333.287,57	€ 65.391,01	€ 398.678,58
2	COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE	€ 133.863,51	€ 26.264,02	€ 160.127,53
TOTALE		€ 467.151,08	€ 91.655,03	€ 558.806,11

Il corrispettivo sarà determinato applicando il ribasso offerto dall'affidatario in sede di gara.

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto di seguito previsto:

Direzione dei Lavori

Il pagamento dell'80% del corrispettivo contrattuale relativo alla D.L. avverrà in proporzione agli stati d'avanzamento liquidati alla Ditta Esecutrice dell'opera.

Il pagamento del saldo pari al 20% del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere.

Coord. Sicurezza in Esecuzione:

Il pagamento del corrispettivo relativo al Coordinamento della Sicurezza in Progettazione avverrà secondo le stesse modalità indicate per la Direzione dei Lavori.

I corrispettivi riferiti ai servizi in affidamento, sono determinati a "corpo" e si intendono comprensivi di tutte le attività necessarie alla puntuale esecuzione dei servizi stessi, in ottemperanza alle normative applicabili e nel rispetto delle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri e di tutti i documenti contrattuali, dell'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'affidatario si è impegnato a produrre alla Stazione Appaltante, per effetto dell'accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante.

Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessarie per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte, effettuati a qualsivoglia titolo, spese di copie cartacee e di copie su supporti informatici.

Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Capitolato d'Oneri è dovuto, compreso quelli conseguenti ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d'Oneri a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI

È fatto obbligo all'affidatario di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 1, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi PINQuA per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi PINQuA con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta

applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette

Art. 11 - SICUREZZA DELLA PRESTAZIONE

Qualora necessario, in base alle prestazioni da eseguirsi in base al Contratto, ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta e comunque prima della stipulazione del Contratto o, prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto, il DUVRI ed una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del predetto Testo Unico.

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità dei lavoratori, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del Codice dei Contratti Pubblici.

L'Appaltatore, entro 5 (cinque) giorni prima dall'inizio delle attività, dovrà consegnare tutti i documenti inerenti la sicurezza di competenza dello stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il Soggetto Attuatore rimane esonerata sin d'ora da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni commesse dall'Appaltatore che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

In tutti gli affidamenti di cui al presente disciplinare, il Professionista non può avvalersi del subappalto, ai sensi, tra gli altri, degli artt. 31 e 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In effetti l'affidamento a colui che deve fornire la prestazione comporta l'incredibilità ed intrasmissibilità di tale posizione in quanto le specifiche attitudini e le qualità professionali, inscindibili rispetto alla persona, sono imprescindibili ai fini del buon esito del contratto e costituiscono un rapporto di fiducia con la Stazione appaltante, appunto l'*intuitu personae*, strutturale al contratto stesso.

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016. È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo.

Art. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE

Garanzia fidejussoria

L'Appaltatore dovrà produrre una garanzia definitiva relativa al servizio in oggetto, contestualmente alla stipula del contratto, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi relativi al Contratto. La garanzia dovrà, inoltre,

essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Soggetto Attuatore, valida fino al certificato di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.

La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, co. 2 del Codice dei Contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Soggetto Attuatore senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 7, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore.

Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dall'articolo 23, co. 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Soggetto Attuatore, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Il Soggetto Attuatore richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 10 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 103 co. 1 del Codice dei Contratti determina la decadenza del contratto e l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della stipula dello stesso.

Polizza assicurativa

Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'Appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, co. 148, della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Il soggetto incaricato dei servizi in oggetto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce l'incarico con un massimale garantito, non inferiore al 20% dell'importo dei lavori; con il limite di € 2.500.000,00 per lavori di importo superiore a € 5.382.000,00 IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza così come richiesta determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Aggiudicatario.

In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento ovvero polizza presentata da ciascun componente del raggruppamento con apposita appendice riferita ai lavori oggetto di progettazione con indicazione del relativo massimale. La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Per i servizi di DL, CSE e di ogni attività di campo esecuzione l'Aggiudicatario dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del subappaltatori o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore), nell'esecuzione delle attività di DL, CSE e di ogni attività di campo. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino le attività, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- il DEC, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti del Soggetto Attuatore e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
- tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione dell'esecuzione del servizio;
- i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
- il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con il Soggetto Attuatore.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto Attuatore.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Le polizze, di cui ai precedenti commi, devono essere estese, oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Soggetto Attuatore. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

In caso di sinistro l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dovrà trasmettere al Soggetto Attuatore l'aggiornamento corrispondente della polizza.

Art. 15 - CODICE ETICO

Il professionista affidatario si obbliga al rispetto delle norme di cui al codice etico del Comune di Frascati.

Art. 16 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Al professionista si applicano le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con l'amministrazione comunale e con i terzi nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali. Lo stesso è altresì tenuto al rispetto di tutte le norme descritte all'art. 3 "Disposizioni normative da rispettare" del presente Disciplinare.

Il professionista dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla stazione appaltante o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 19 "Risoluzione".

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

Dipendenti e collaboratori

Qualora il professionista per l'espletamento del presente incarico, intenda avvalersi dei propri dipendenti e/o di collaboratori per lo svolgimento delle sopra richiamate attività, collaboratori dei quali sarà comunque pienamente e congiuntamente responsabile, dovrà preventivamente comunicare i nominativi con relativo curricula alla stazione appaltante al fine di ottenerne il necessario gradimento.

Resta inteso che i compensi per le prestazioni di tali soggetti sono a carico del professionista, il quale rimarrà l'unico destinatario degli effetti giuridici del presente atto e l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per il corretto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.

Il professionista aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Art. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

i riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA); tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN); i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

Art. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO ED ONERI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa (oppure) mediante scrittura privata (oppure) lettera commerciale. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Il professionista, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Disciplinare, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Disciplinare deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice. Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1, del Codice; il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 108, comma 2, del Codice.

Il contratto si risolve, inoltre, per il mancato possesso o perdita dei requisiti di carattere generale accertato a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e smi.

La risoluzione del contratto comporta il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Amministrazione, con applicazione di una penale pari al 10%.

Art. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Nell'ipotesi di iscrizione di riserve sui documenti contabili si procede a norma dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 206 del medesimo.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Disciplinare, il Foro competente è il Tribunale di Velletri.

Art. 21 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e smi., i provvedimenti attuativi del medesimo ivi richiamati ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora vigenti. Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Il Responsabile Apicale Servizio Opere e Lavori Pubblici

Ing. Riccardo Basili

*Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e smi e
sostituisce firma autografa*

.....